

**Chiave di lettura della tabella**

**1. Se gli articoli dell'OSStr sono stati ripresi senza alcuna modifica (materiale o formale), viene menzionato direttamente l'articolo in questione. Quanto precede si applica anche in caso di:**

- adeguamenti di natura prettamente linguistica (nella misura in cui questi non comportano nessuna modifica materiale);
- cancellazione di rimandi, esempi tra parentesi, ecc.

--> Cfr. in proposito le indicazioni più dettagliate riportate nella tabella II

**2. Se gli articoli dell'OSStr sono stati modificati in modo sostanziale, il rinvio all'articolo in questione è segnalato con «cfr.» e le MODIFICHE apportate o le ragioni di tali modifiche sono riportate tra parentesi. Le modifiche possono tradursi in:**

- semplificazioni, ovvero modifiche di solett. o consistenti, ma per lo più senza conseguenze materiali o comunque con conseguenze non rilevanti sul piano pratico: (in particolare: eliminazione di ripetizioni o di concetti già espressi nelle disposizioni generali, accorciamenti di una certa entità [ossia non la semplice cancellazione di un esempio tra parentesi], ecc.);
- adeguamenti in termini di sistematica;
- precisazioni, anche di natura linguistica, nella misura in cui comportano o potrebbero comportare modifiche materiali, anche se spesso trascurabili;
- rielaborazione dei contenuti (introduzione di nuovi elementi, estensione o limitazione di regole, ecc.).

--> In caso di modifiche/conseguenze più rilevanti sul piano materiale, sono state aggiunte delle spiegazioni nella colonna «Modifica/Nuovi elementi»; cfr. in proposito le indicazioni più dettagliate riportate nella tabella II

**3. Se gli articoli del diritto vigente sono cancellati, non ripresi o ripresi soltanto in parte, non ne viene fatta menzione in questa tabella alla voce «Modifica/Nuovi elementi». Lo stralcio di articoli è oggetto della tabella II.**

**4. Non si entra nel merito del riordino delle disposizioni vigenti e della loro ripartizione nelle due nuove ordinanze, ma ci si limita ad analizzare gli aspetti rilevanti per l'autorità. In generale, le integrazioni nell'AP-OUStr di parti di disposizioni menzionate nella colonna relativa all'OSStr non sono riportate in questa tabella, dato che non comportano di per sé modifiche materiali (cfr. p.es. art. 71 cpv. 5 & 6 AP-OASStr)!**

Articolo AP-OASStr	cpv.	Da art. OSStr:	Modifica / nuovi elementi	Nuova disposizione	Osservazioni concernenti la sistematica
--------------------	------	----------------	---------------------------	--------------------	---

**Capitolo 1: Oggetto e definizioni**

**Art. 1 Oggetto**

		(rimpiazzo per art. 1 cpv. 1)		X	
--	--	-------------------------------	--	---	--

**Art. 2 Definizioni**

1				X	
2		cfr. 1 cpv. 2 lett. c (rielaborato)			

**Capitolo 2: Esigenze generali in materia di segnalazione stradale**

**Sistematica:** la struttura dei capitoli 14 e 15 OSStr risulta poco trasparente: a suo tempo, evidentemente, si è ritenuto opportuno prevedere un capitolo per tutti i segnali (art. 101-106) e un altro per i segnali di precedenza e di prescrizione (art. 107-113), ovvero per le restrizioni del traffico giusta l'articolo 3 capoversi 3 e 4 LCStr, e in casi speciali, capoverso 6. Entrambi i capitoli contemplano pertanto sia disposizioni di principio in materia di segnalazione sia disposizioni riguardanti le procedure e le competenze. Il risultato è una regolamentazione che, di primo acchito, risulta poco trasparente e che, soprattutto in materia di ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni, presenta alcune ripetizioni.

Appare pertanto opportuno - anche per migliorare la leggibilità delle disposizioni - prevedere una parte che contempra i principi applicabili a tutti i segnali, ad esempio in materia di aspetto e ubicazione («Esigenze generali in materia di segnalazione stradale», capitolo 2 AP-OASStr), e completarla con altre due parti in cui figurino rispettivamente le disposizioni sulle procedure e sulle competenze («Procedura e protezione giuridica», capitolo 10 AP-OASStr; «Competenze, diritti di partecipazione e vigilanza», capitolo 11 AP-OASStr); applicabili, in linea di principio, a tutti i segnali, esse contengono, laddove necessario, norme specifiche riguardanti i segnali di prescrizione. Per riordinare in modo coerente i contenuti della nuova ordinanza, numerosi articoli sono stati completamente ristrutturati.

**Terminologia** (le seguenti precisazioni riguardano tutta l'ordinanza, ma in modo particolare questo capitolo):

- impiego sistematico del termine «segnalazione» conformemente alla nuova definizione di cui all'art. 2 cpv. 1 AP-OASStr;
- impiego sistematico dei termini «ordinare» (= decisione vera e propria) e «decidere» (= decisione formale, ovvero forma qualificata attraverso cui ordinare i segnali e le demarcazioni).
- Oltre a quello dei termini citati («segnalazione», «ordinare», «decidere/decisione») si è sistematizzato anche l'uso dei termini «autorità», «ufficio federale», «Cantone» e «Confederazione». «Cantone» e «Confederazione» sono utilizzati nelle disposizioni nelle quali, in linea di principio, è disciplinata unicamente la ripartizione delle competenze fra questi due livelli istituzionali; «autorità» e «ufficio federale» (rispettivamente USTRA) sono utilizzati quando all'interno dei livelli istituzionali citati occorre indicare una determinata unità.

**Art. 3 Principi**

1		cfr. 101 cpv. 3, P1 (precisato)	Si sottolinea la necessità di «condizioni locali particolari».		
2		107 cpv. 5, P1			Collocazione logica: si tratta di un principio alla base della segnalazione e non di una disposizione procedurale!
3, P1		cfr. 101 cpv. 2 (semplificato)			

	3, P2	104 cpv. 1, P2			La riserva di cui all'art. 104 cpv. 1 OSStr non ha nulla a che vedere con la ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni; si tratta piuttosto di una riserva al principio generale applicato alla segnalazione in virtù del quale i segnali e le demarcazioni devono essere ordinati dall'autorità.
	4	107 cpv. 2bis			Collocazione logica: si tratta di un principio alla base della segnalazione e non di una disposizione procedurale!
	5	(rimpiazzo per 101 cpv. 1)		X (Ricalca in modo marcato l'art. 5 cpv. 3 LCSr.)	
	6	cfr. 93 cpv. 1, P2 (precisato)	Precisazione: riguarda unicamente i segnali nelle «immediate» vicinanze dei passaggi a livello.		Collocazione logica: si tratta di un principio alla base della segnalazione!
<b>Art. 4 Verifica e manutenzione dei segnali e delle demarcazioni</b>					
	1, P1	cfr. 107 cpv. 5, P2 (rielaborato, precisato ed esteso)	La verifica deve avvenire periodicamente (e per tutti i segnali) - non solo se le circostanze cambiano; la nuova disposizione si applica inoltre a tutti i segnali e a tutte le demarcazioni (in particolare anche agli indicatori di direzione).		Collocazione logica: si tratta di un principio alla base della segnalazione e non di una disposizione procedurale!
	1, P2			X (Generalizzazione dell'obbligo attualmente sancito soltanto in alcuni articoli dell'OSStr di rimuovere i segnali a carattere stagionale non appena divengono superflui.)	
	2	105 cpv. 2, P1			Collocazione logica: si tratta di un principio alla base della segnalazione e non di una disposizione in materia di vigilanza!
<b>Art. 5 Prescrizioni generali in materia di collocazione</b>					
	1	101 cpv. 3, P2			
	2	cfr. 101 cpv. 6, P1 (prescrizione in materia di collocazione modificata)	- Modifica della prescrizione riguardante la collocazione dei segnali allo scopo di evitare una giungla segnaletica: da un lato si aumenta il numero massimo di segnali ammessi, dall'altro, si includono nel conteggio anche gli indicatori di direzione (anche se il rapporto è di 2:1 e con la riserva di cui all'art. 5 cpv. 3 AP-OASStr) e le installazioni di segnali luminosi.  - Si precisa inoltre che ogni segnale o indicazione figurante su un pannello è calcolato singolarmente.		
	3	(rimpiazzo per 101 cpv. 6, P2)	Modifica della prescrizione riguardante la collocazione dei segnali: l'art. 101 cpv. 6 secondo periodo OSStr non ha molto senso; la perfetta visibilità dei segnali di prescrizione e di pericolo è molto più importante dell'ordine in cui vanno collocati.		
	4			X (Modifica dovuta all'inserimento degli indicatori di direzione nel capoverso 2.)	

	5	cfr. 101 cpv. 5 (precisato)	La disposizione riguarda i <i>montanti</i> su cui sono applicati i segnali e non i segnali stessi, i quali, conformemente all'art. 5 cpv. 2, possono essere collocati vicinissimi gli uni agli altri.		
<b>Art. 6 Aspetto dei segnali</b>					
	1 lett. a	101 cpv. 7 lett. a			
	1 lett. b			X	
	1 lett. c	101 cpv. 7 lett. b			
	1 lett. d	101 cpv. 7 lett. c			
	2	(clausola generale in base ad art. 3 cpv. 1, 16 cpv. 1 e 63 cpv. 1)		X	
	3	cfr. diverse singole disposizioni (cfr. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1, 59 cpv. 1)		X (Generalizzazione della possibilità di far figurare segnali temporanei su triangoli segnaletici pieghevoli; attualmente questa possibilità è prevista nell'OSStr solo in alcuni casi.)	
	4	cfr. 102 cpv. 4 (rielaborato: esteso)	Sono esentati dall'obbligo (retroreflettenti, illuminati di notte) anche gli indicatori di direzione per aziende, la segnaletica turistica e gli indicatori di direzione annuncianti una rete di sentieri.		
	5	cfr. diverse singole disposizioni (cfr. 8 cpv. 3, [14 cpv. 3: concerne però un segnale abrogato], 47 cpv. 2)		X (Generalizzazione della possibilità prevista dall'OSStr solo in alcuni casi di raffigurare i segnali con i lati del simbolo invertiti, purché ciò li renda più espliciti.)	
<b>Art. 7 Ubicazione dei segnali</b>					
	1	103 cpv. 2			
	2	cfr. 103 cpv. 1 (prescrizione in materia di collocazione modificata)	Abbandono di distinzioni inutili e rielaborazione: l'art. 103 cpv. 1 OSStr menziona diversi casi in cui il segnale è collocato a sinistra, ma senza distinguere chiaramente tra i casi in cui esso sostituisce il segnale sulla destra o lo ripete. Questo aspetto è ora precisato: l'art. 7 cpv. 3 AP-OASStr indica le ubicazioni possibili; l'art. 7 cpv. 2 precisa che, in linea di principio, il segnale può essere collocato a sinistra invece che a destra e che la ripetizione sul lato destro è possibile solo in casi eccezionali (soltanto della giungla segnaletica).		
	3	cfr. 103 cpv. 1 (prescrizione in materia di collocazione modificata)			
	4	103 cpv. 4, P1			
	5			X	
<b>Art. 8 Caratteri e simboli</b>					
	1			X	
	2	Generalizzazione di singole disposizioni concernenti i diversi segnali		X	
<b>Capitolo 3: Segnali di pericolo</b>					
<b>Art. 9 Prescrizioni sulla collocazione dei segnali di pericolo</b>					

	1	cfr. 3 cpv. 2 (ampiamente rielaborato)	Rielaborazione/precisazione: - i segnali di pericolo sono destinati a tutti gli utenti della strada e non soltanto ai conducenti di veicoli; - determinante per la loro collocazione è il fatto che l'utente della strada non possa riconoscere il pericolo sebbene presti la massima attenzione e non che egli non conosca il luogo; - determinante, inoltre, non è più solo il fatto che il pericolo non sia riconoscibile, ma anche che sia imprevedibile (prescrizioni restrittive).		
	2			X (Prescrizione restrittiva in particolare in relazione ai segnali «Strada sdrucciolevole», «Cunetta», «Altri pericoli».)	
	3	cfr. 3 cpv. 3 (semplificato)			
	4	cfr. 3 cpv. 4 (rielaborato)	Si sottolinea che, in linea di principio, il pannello integrativo «Lunghezza del tratto» va preferito alla ripetizione del segnale (l'autorità non ha più piena libertà di scelta).		
<b>Art. 10 Curve</b>					
	lett.a	4 cpv. 4			
	lett. b			X (Prescrizione restrittiva: la collocazione dei segnali di curva è soggetta a limitazioni anche fuori delle località.)	
<b>Art. 11 Strada sdrucciolevole, caduta di sassi</b>					
	1			X (Prescrizione restrittiva in materia di collocazione.)	Poiché l'enumerazione in questo articolo deve essere esaustiva, occorre rinviare esplicitamente all'art. 9 cpv. 2 AP-OASStr. Il principio che vi figura si applica a tutti i segnali di pericolo e non soltanto al caso contemplato nell'art. 11!
	2			X (Prescrizione restrittiva in materia di collocazione.)	
<b>Art. 12 Bambini</b>					
		11 cpv. 2, periodo parziale2			
<b>Art. 13 Animali</b>					
		12 cpv. 2, P2&3			
<b>Art. 14 Traffico in senso inverso, colonna</b>					
	1 lett. a	cfr. 13 cpv. 2 lett. a (prescrizione in materia di collocazione modificata)	Si aggiunge un criterio complementare: il segnale «Traffico in senso inverso» va collocato unicamente se i sensi di marcia non sono divisi da dispositivi fissi, poiché soltanto in questo caso vi è un'effettiva necessità.		
	1 lett. b	13 cpv. 2 lett. b			
	1 lett. c	13 cpv. 2 lett. d			
	2	cfr. 13 cpv. 2 implicito (va considerato un elenco esaustivo)			
	3	14 cpv. 4, P2			
<b>Art. 15 Segnali luminosi, intersezione</b>					
	1	cfr. 14 cpv. 1 (prescrizione in materia di collocazione modificata)	L'obbligo di collocare tale segnale fuori delle località è abrogato; all'interno delle località può essere impiegato soltanto in casi eccezionali.		
	2 lett. a	40 cpv. 2 lett. a			

	2 lett. b	cfr. 40 cpv. 2 lett. b (precisato)	Determinanti sono gli effettivi rapporti di precedenza e non la situazione indicata con l'ultimo segnale tanto più che, secondo le nuove disposizioni, il segnale numero 3.05 (cfr. allegato OSStr) fungerà 'soltanto' da segnale di pericolo e sarà collocato conformemente alle disposizioni che disciplinano questa tipologia di segnali (ovvero meno frequentemente).		
<b>Art. 16 Tram, barriere, passaggio a livello senza barriere</b>					
	1	cfr. 92 cpv. 1 lett. b bis (precisato)			Sistematica: le disposizioni che riguardano i passaggi a livello non figurano più in un capitolo separato; esse sono ora tutte integrate negli articoli che disciplinano il corrispondente segnale di pericolo (o di indicazione, cfr. art. 127 AP-OUStr).
	2	Obbligo dell'autorità: 92 cpv. 2 (cfr. anche 65 cpv. 3 OSStr) concernente il significato delle tavole per gli utenti della strada			Eccezionalmente, l'istruzione nei confronti dell'autorità riguardante il pannello integrativo NON figura nel capitolo «Indicazioni che integrano i segnali». Il pannello integrativo I.15 non va infatti aggiunto SEMPRE al corrispondente segnale (per questo nell'OUStr la pertinente disposizione figura tra quelle riguardanti i pannelli integrativi e non il segnale); in molti casi tuttavia (in particolare in presenza di una luce lampeggiante) è pur sempre obbligatorio. Per questa ragione, ma anche tenuto conto del fatto che le disposizioni sui passaggi a livello non figureranno più in un capitolo a parte, appare opportuno inserire questa disposizione nell'art. 16, in modo da garantire che, comunque, le disposizioni riguardanti un certo argomento figurino tutte nello stesso punto.
<b>Art. 17 Altri pericoli</b>					
		15 cpv. 1, P2, periodo parziale <sup>2</sup>			
<b>Capitolo 4: Segnali di prescrizione</b>					
<b>Sezione 1: Disposizioni generali</b>					
<b>Art. 18 Prescrizioni sulla collocazione dei segnali di prescrizione</b>					
	1	cfr. 16 cpv. 4 (rielaborato)	Si sottolinea che, in linea di principio, il pannello integrativo «Lunghezza del tratto» va preferito alla ripetizione del segnale (l'autorità non ha più piena libertà di scelta).		
	2	17 cpv. 1 (semplificato e in parte reso astratto)			

	3	(in base a 44 cpv. 3, semplificazione delle disposizioni di collocazione dei segnali)		X 1) La regola non vale più soltanto per i segnali indicanti norme di comportamento, bensì per tutti i segnali di prescrizione. 2) Le distanze (anche quelle applicate ai segnali di indicazione) sono conformate a quelle valide per i segnali di pericolo. Poiché attualmente le distanze non sono fissate in modo rigido («almeno», «fra...e», «al massimo», ecc.), appare opportuno stabilire quantomeno una forchetta che sia però identica per tutti i segnali. L'importante è che si tratti di distanze adeguate!	Sistematica: i segnali indicanti norme di comportamento sono inseriti tra i segnali di prescrizione; le disposizioni che attualmente disciplinano la presegnalazione dei segnali indicanti norme di comportamento vengono generalizzate e applicate a tutti i segnali di prescrizione.
	4, P1	47 cpv. 5, P2	Nota: si tratta di una disposizione esaustiva che non contempla più il segnale «Galleria» (art. 45 cpv. 3 OSStr); in altre parole, le gallerie vanno presegnalate soltanto se necessario.		Sistematica: contenuta nei singoli articoli riguardanti i vari segnali, questa disposizione è ora trasferita nella sezione «Disposizioni generali» del capitolo riguardante i segnali di prescrizione, che disciplina in modo esaustivo la presegnalazione di tali segnali.
	4, P2	(In base a 44 cpv. 3 [implicito])		X 1. Si precisa esplicitamente (e non più solo in termini impliciti) che l'impiego di presegnali è possibile anche quando non è prescritto. 2. La regola non vale più soltanto per i segnali indicanti norme di comportamento, bensì per tutti i segnali di prescrizione.	Sistematica: i segnali indicanti norme di comportamento figurano ora tra i segnali di prescrizione; le disposizioni che disciplinano attualmente la presegnalazione dei segnali indicanti norme di comportamento vengono generalizzate e applicate a tutti i segnali di prescrizione.
	5, P1	cfr. 16 cpv. 3, P2 (rielaborato)	- Il segnale «Catene da neve obbligatorie» figura ora tra i segnali che vanno sempre preannunciati prima dell'ultima possibilità di deviazione. - La disposizione precisa esplicitamente che per la presegnalazione non è obbligatorio l'impiego dello stesso segnale; essa può avvenire anche in altro modo purché sia adeguato (p.es. con il segnale H.21).		
	5, P2	cfr. 58 cpv. 1, P2 (terminologia e rielaborazione - ora si fa riferimento direttamente alla possibilità di preannunciare il segnale «Catene da neve obbligatorie»)	Terminologia: il termine «presegnale» è sostituito dal verbo «preannunciare»: l'espressione «presegnalazione» è sistematicamente impiegata soltanto quando un segnale è preannunciato mediante lo stesso segnale abbinato ad un cartello di distanza (= «presegnale»). In tutti gli altri casi in cui non è obbligatorio impiegare lo stesso segnale, si utilizza piuttosto l'espressione «preannunciare un segnale».		
<b>Art. 19 Segnalazione per zone</b>					
	1	2a cpv. 2			
	2	2a cpv. 5			
	3	2a cpv. 6			
	4	cfr. 2a cpv. 4 (terminologia/precisazione di natura linguistica)			

	5	(cfr. previgente: 2a cpv. 3)	<i>cfr. la parte dei Commenti generali riguardante la segnalazione per zone</i>	
<b>Art. 20 Segnali di fine validità</b>				
		(cfr. previgente: 16 cpv. 2, Art. 32, diverse singole disposizioni)		X
Nel diritto vigente la sistematica dei segnali di fine validità è poco chiara (molte ripetizioni, menzione di regole particolari nelle disposizioni concernenti i segnali stessi, ecc). Per questa ragione, nella nuova ordinanza, il tema dei segnali di fine validità è affrontato nel capitolo riguardante i segnali di prescrizione: 1) definizione del significato dei segnali di fine validità nell'AP-OUStr (regola generale: art. 99 cpv. 1; caso speciale: art. 99 cpv. 2); 2) istruzione rivolta alle autorità per specificare che possono essere impiegati unicamente i segnali di fine validità secondo l'art. 20 AP-OASStr (per l'utente della strada è irrilevante sapere per quali prescrizioni possono essere revocate con un segnale di fine validità; la cosa importante è che riconosca e capisca il segnale che si trova di fronte; cfr. n. 1 e 3 di questa colonna); 3) chiarimento delle ripercussioni del segnale di fine validità sulla validità locale del segnale corrispondente: a) la regola (art. 100 cpv. 1 AP-OUStr): il segnale è valido fino al punto in cui è collocato il segnale di fine validità, sempre che un'intersezione; b) l'eccezione (nei casi di cui all'elenco esaustivo dell'art. 100 cpv. 2 AP-OASStr): i segnali elencati vigono sempre fino al segnale che indica la fine della prescrizione, a prescindere da un'intersezione!				
<b>Sezione 2: Segnali di divieto</b>				
<b>Art. 21 Divieti generali di circolazione</b>				
	1	18 cpv. 2		
	2	cfr. 18 cpv. 5 (rielaborato)	I presupposti per la circolazione in senso inverso di velocipedi e ciclomotori e per quella di altri utenti della strada non sono più identici!	
	3			X (Veicoli che circolano in contromano.)
<b>Art. 22 Divieti parziali di circolazione</b>				
	1			X (Precisione del campo d'applicazione.)
	2	19 cpv. 2		
<b>Art. 23 Altezza dei veicoli</b>				
		21 cpv. 2, P2		
<b>Art. 24 Limite generale di velocità</b>				
	1	22 cpv. 5		
	2	22 cpv. 3, P1		
		<i>Cfr. anche le modifiche che andranno decise in un'ordinanza a parte.</i>	<i>L'art. 24 cpv. 2 AP-OASStr verrà abrogato; il segnale «Velocità massima 50, Limite generale» acquisisce una nuova funzione; nuovi sono anche il campo d'applicazione e le prescrizioni sulla sua collocazione (cfr. art. 105 AP-OUStr e la modifica da decidere in un'ordinanza a parte).</i>	
		<i>Cfr. anche la disposizione transitoria concernente le modifiche che andranno decise in un'ordinanza a parte.</i>	<i>Entro un anno dalla scadenza del termine transitorio previsto per lo spostamento dei cartelli di località, i segnali «Velocità massima 50, Limite generale» e «Fine della velocità massima 50, Limite generale» vanno rimossi.</i>	
<b>Art. 25 Deroghe ai limiti generali di velocità</b>				
	1	cfr. 108 cpv. 1 (semplificato)		
	2 lett. a	108 cpv. 2 lett. a		
	2 lett. b	108 cpv. 2 lett. b		
	2 lett. c	108 cpv. 2 lett. c		
	2 lett. d	cfr. 108 cpv. 2 lett. d (semplificato)	Semplificazione/precisazione: il «principio della proporzionalità», citato nell'attuale disposizione, sta a significare che le emissioni nocive a carico dell'ambiente devono poter essere ridotte in modo marcato (la frase è dunque stata riformulata).	
	3	108 cpv. 3		
	4	22 cpv. 2		
Questa disposizione rappresenta un caso limite poiché disciplina sia aspetti materiali che formali. Vista l'importanza delle regole materiali che vi sono contenute, tuttavia, il suo posto è tra le disposizioni materiali. Per ragioni pratiche (ovvero per non scindere la disposizione), si è deciso di inglobarvi anche aspetti formali.				

	5	cfr. 108 cpv. 5 (rielaborato)	Sulle autostrade sono ora previste esplicitamente anche riduzioni graduali della velocità di 20km/h.		
	6	108 cpv. 4			
<b>Art. 26 Divieto di svolta</b>					
		25 cpv. 2			
<b>Art. 27 Polizia</b>					
	P1	31 cpv. 2, P2, periodo parziale1			
	P2	cfr. 31 cpv. 2, P2, periodo parziale 2 risp. 15 cpv. 2 (semplificato)			
<b>Sezione 3: Segnali d'obbligo</b>					
<b>Art. 28 Stop, dare precedenza</b>					
	1	36 cpv. 4 & cpv. 5, P1 (semplificato)			
	2	36 cpv. 8, P1			
	3			x	
	4			x	
	5	36 cpv. 6			
	6	cfr. 88 cpv. 1, P1 (precisato)	Il segnale «Dare precedenza» non è più collocato «al punto d'entrata nell'autostrada o semiautostrada» bensì «prima dell'imbocco della corsia di marcia».		
	7	36 cpv. 7			
<b>Art. 29 Direzione obbligatoria</b>					
	1	cfr. 24 cpv. 1 a e cpv. 2 (implicito)	Chiarimento della prescrizione sulla collocazione del segnale (finora era sancita soltanto in modo implicito).		
	2			X (In linea di principio, le regole generali della circolazione non vanno segnalate; in questo caso, tuttavia, può risultare opportuno, ma comunque unicamente nei limiti sanciti dalla nuova disposizione.)	
<b>Art. 30 Rotatoria</b>					
	1	24 cpv. 4, P1			
	2			X (Disposizione derogatoria alle norme sulla presegnalazione; senza questa deroga, la presegnalazione richiederebbe la ripetizione ANCHE del segnale «Dare precedenza».)	
<b>Art. 31 Carreggiata riservata ai bus</b>					
	P1	cfr. 34 cpv. 2, introduzione (precisato)	1) Nuova prescrizione in materia di collocazione; nel caso di carreggiate riservate ai bus va impiegato sempre il segnale G.08.  2) Tale segnale serve unicamente ad esplicitare il tracciato. 2a) Per il conducente sono le demarcazioni che continuano ad essere costitutive di obblighi e non il segnale!		
	P2	cfr. 34 cpv. 2, lett. b (prescrizione in materia di collocazione modificata)	2b) Eventuali eccezioni devono essere demarcate, ma non segnalate.  3) Il segnale «Disposizione delle corsie» sostituisce il segnale «Disposizione delle corsie con restrizioni», il quale non è più disciplinato in un articolo a sé stante (cfr. art. 59 cpv. 2 OSStr e art. 82 cpv. 4 AP-OUStr).		
<b>Sezione 4: Segnali speciali di comportamento</b>					

<b>Art. 32 Inizio e fine della località</b>					
	1	cfr. 50 cpv. 4 (rielaborato)	Il segnale non si troverà più all'inizio di una zona scarsamente edificata bensì «nel punto in cui su almeno un lato della strada ha inizio una zona densamente edificata»: visto il nuovo significato dei cartelli di località, si applicheranno loro le prescrizioni in materia di collocazione valide per l'attuale segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (cfr. pertanto anche art. 4a cpv. 2 ONC e art. 22 cpv. 3 OSStr). <i>Cfr. anche la parte dei Commenti generali riguardante i cartelli di località.</i>		
	<i>Cfr. tuttavia anche disposizione transitoria.</i>			<i>Durante il periodo transitorio i segnali collocati nel rispetto delle vecchie regole potranno continuare ad essere utilizzati.</i>	
	2, P1	50 cpv. 2			
	2, P2	49 cpv. 1, P2			
	3	(in base a 50 cpv. 3)		X (Il cartello di fine della località verrà collocato nel punto in cui si trova il segnale che indica l'inizio della località al traffico che circola in senso inverso - ma non più a tergo di quest'ultimo.)	
	<i>Cfr. tuttavia anche la disposizione transitoria e le modifiche dell'AP-OUStr e dell'AP-OASStr da decidere in un'ordinanza a parte.</i>			<i>Entro la fine del termine transitorio, gli attuali segnali di fine località dovranno essere sostituiti dai nuovi e le raffigurazioni dei vecchi segnali di fine località saranno stralciati dall'allegato dell'AP-OUStr.</i>	
	4	50 cpv. 5			
<b>Art. 33 Autostrada e semiautostrada</b>					
		85 cpv. 1 & cfr. 85 cpv. 2 (semplificato)			
<b>Art. 34 Galleria</b>					
		cfr. 45 cpv. 3, P2 (prescrizione in materia di collocazione modificata)	L'obbligo di presegnalare le gallerie è abrogato		
<b>Art. 35 Strada principale</b>					
	1, P1	cfr. 109 cpv. 1, P1 (semplificato)			
	1, P2	cfr. 109 cpv. 2, P1 (precisato)	Precisazione: possono essere sopresse soltanto le strade principali supplementari.		
	2, P1&2	37 cpv. 2			
	2, P3	cfr. 38 cpv. 2, P1 (prescrizione in materia di collocazione modificata)	Per la collocazione del segnale fa stato l'art. 7 AP-OASStr.		La prescrizione speciale relativa al segnale «Fine della strada principale» è integrata fra quelle riguardanti il segnale «Strada principale» e non fra le regole generali relative ai segnali di fine validità.
	3	109 cpv. 3			
<b>Art. 36 Senso unico</b>					
		46 cpv. 1, P2			
<b>Art. 37 Precedenza rispetto al traffico in senso inverso</b>					
		cfr. 42 cpv. 1, P3 (precisato)	Esplicitazione dell'obbligo (attualmente solo implicito nell'art. 42 OSStr) di collocare il segnale «immediatamente prima del restringimento della carreggiata».		
<b>Sezione 5: Prescrizioni supplementari riguardanti la realizzazione delle zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e delle zone d'incontro</b>					
<b>Art. 38 Misure di diritto della circolazione e</b>	<b>Integrazione, se necessaria, delle disposizioni attualmente contenute nell'ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d'incontro:</b> - art. 1, 7 e 8: superflui. - Art. 2: si tratta di una condizione ovvia! Per certi versi, era relativamente importante sancirla quando la realizzazione/l'impiego di queste zone costituiva una novità. Nel frattempo è ormai chiaro che, nella misura in cui sono aperte agli utenti della strada, devono consentire ai veicoli di circolarvi senza difficoltà!				

<b>Art. 39 Configurazioni dello spazio stradale</b>	- Art. 3: è inserito con il numero 7.3. nelle «Istruzioni sul modo di fissare le deroghe alle limitazioni generali della velocità» (13.3.1990), nelle quali sono disciplinati per l'appunto tutti gli aspetti della perizia!			
<b>Art. 40 Controllo delle misure realizzate</b>	- Art. 4: <b>art. 38 AP-OASStr</b> . - Art. 5: <b>art. 39 AP-OASStr</b> (il cpv. 2 dell'art. 5 è stato stralciato poiché dovrebbe risultare già chiaro che l'impiego di demarcazioni speciali è consentito. Inoltre, è possibile che la disposizione di tale capoverso abbia dato adito all'interpretazione errata secondo cui le demarcazioni speciali possono essere utilizzate soltanto per evidenziare il carattere di zona (cpv. 2), ma non per produrre l'effetto di una porta (cpv. 1). An - Art. 6: <b>art. 40 AP-OASStr</b> .			
	<i>Cfr. anche disposizioni finali.</i>		<i>L'ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d'incontro è abrogata.</i>	
<b>Capitolo 5: Segnali di indicazione</b>				
<b>Sezione 1: Segnali di informazione su strade diverse da autostrade e semiautostrade</b>				
<b>Art. 41 Prescrizioni sulla collocazione dei segnali di informazione</b>				
		cfr. 57 cpv. 3 lett. a&b (prescrizione sulla collocazione dei segnali semplificata)	Adeguamento alle regole per i segnali di pericolo e alle nuove regole per i segnali di prescrizione.	
<b>Art. 42 Passaggi pedonali</b>				
	1	cfr. 47 cpv. 1, P2 (semplificato)		
	2	47 cpv. 1, P3		
<b>Art. 43 Vicolo cieco con eccezioni</b>				
				X
<b>Art. 44 Indicazioni sullo stato delle strade</b>				
	1	58 cpv. 3		
	2	58 cpv. 2		
<b>Art. 45 Segnali di indicazione vari</b>				
	1	cfr. 62 cpv. 4 (rielaborato)	La regola vale ora anche per i segnali «Campeggio», «Terreno per veicoli abitabili», «Posto di rifornimento» e «Ostello» e per il nuovo segnale «Posto di rifornimento carburante speciale».	
	2	cfr. 62 cpv. 2 (precisato)		
	3			X
	4	62 cpv. 7, P1, periodo parziale2		
<b>Sezione 2: Segnali di informazione sulle autostrade e semiautostrade</b>				
Il capitolo a sé stante «Autostrade e semiautostrade» è stato eliminato e le disposizioni in esso contenute sono state trasferite nella parte dell'AP-OASStr dedicata ai segnali. Sono inoltre state previste due sezioni a parte rispettivamente per i segnali di informazione e per gli indicatori di direzione sulle autostrade e semiautostrade.				
<b>Art. 46</b>				
	1	cfr. 89 cpv. 2 (semplificato)		
	2	(rimpiazzo per Art. 89 cpv. 1)		X
	3	(rimpiazzo per Art. 89 cpv. 1)		X
	4	(rimpiazzo per Art. 89 cpv. 1; disposizioni sulla collocazione dei segnali/ distanze invariate)		X
	5	89 cpv. 4		
	6	cfr. 89 cpv. 9 (precisato)		
<b>Sezione 3: Indicazione della direzione su strade diverse da autostrade e semiautostrade</b>				
<b>Art. 47 Principi</b>				
	1	49 cpv. 1, P1		
	2	cfr. 51 cpv. 2 (rielaborato)	Allentamento della norma: - limitazione ai soli «indicatori di direzione generali»; - soltanto un indicatore di direzione per ogni senso di marcia e colore!	
	3	cfr. 51 cpv. 3 nonché 52 cpv. 7 (rielaborato: esteso)	Nei preindicatori di direzione può figurare l'indicazione di una stazione di carico ferroviario o di trasbordo su traghetto.	

	4 lett. a			X (Si tratta di una precisazione puramente formale; il segnale è già correntemente impiegato e figura nell'allegato dell'OSStr al n. 4.45 (nella nuova ordinanza diventa H.35); la regola non era però contemplata esplicitamente nell'ordinanza.)	
	4 lett. b	51 cpv. 4			
	4 lett. c	cfr. 55 cpv. 2 (rielaborato)	Inserimento della possibilità di riportare sugli indicatori di deviazione il simbolo dell'autostrada (senza indicare la destinazione).		
	5	cfr. 51 cpv. 5, P1&2 und 54a cpv. 5, P1 (raggruppato e generalizzato)			
<b>Art. 48 Preindicatori di direzione e cartelli di preselezione</b>					
	1	cfr. 52 cpv. 1 und 53 cpv. 1, P3			
	2	52 cpv. 2			
	3	52 cpv. 3			
	4	52 cpv. 4, P1			
	5	52 cpv. 4, P2			
	6	cfr. 52 cpv. 5 (precisato)	Possono essere collocati non soltanto all'inizio dei tratti che servono alla preselezione, bensì anche immediatamente prima.		
	7, P1	53 cpv. 1, P2			
	7, P2			X	
<b>Art. 49 Indicatori di direzione per velocipedi e mezzi simili a veicoli</b>					
	1	54a cpv. 2 & cfr. cpv. 3 (precisato e rielaborato)	- Il criterio dell'idoneità in base alle «condizioni del traffico e alla situazione della strada» vale anche per i percorsi per mountain-bike - o «per i tratti che sono parte integrante di un percorso sovrrregionale» (in questo caso non è necessario che tutte le singole parti di un percorso siano «particolarmente adatte» agli utenti dei veicoli cui il percorso è destinato; ci potranno sempre essere dei tratti non ugualmente adatti!) - Nota riguardante l'AP-OUStr: gli obblighi a carico degli utenti dei percorsi per mountain-bike (che figuravano nell'OSStr) decadono (qui si tratta infatti di un mero indicatore di direzione! Alcuni obblighi scaturiscono tuttavia direttamente dall'art. 4 cpv. 2 AP-OUStr).		
	2	54a cpv. 6			
	3	54a cpv. 4			
	4	cfr. 54a cpv. 5 (sistematica)			Il criterio «se le condizioni locali lo esigono» è generalizzato nell'art. 47 cpv. 5 (essendo valido per tutti gli indicatori di direzione, non c'è più bisogno di menzionarlo nei singoli casi).
<b>Art. 50 Altri indicatori di direzione</b>					
	1	cfr. 54 cpv. 4, P2 (rielaborato)	Il criterio sancito nell'OSStr alla base dell'impiego degli indicatori di direzione per aziende («luoghi di destinazione spesso cercati») è completato da un nuovo elemento: deve trattarsi di aziende visitate spesso «da persone non pratiche del luogo».		

	2			X (Limitazione del numero di indicatori di direzione per aziende.)	
	3			X (Attualmente sancito a livello di norma.)	
	4	cfr. 54 cpv. 3, periodo parziale2 (precisato)			
<b>Sezione 4: Indicazione della direzione sulle autostrade e semiautostrade</b>					
<p><b>Sistematica:</b> il capitolo a se stante «Autostrade e semiautostrade» è stato eliminato e le disposizioni in esso contenute sono state trasferite nella parte dell'AP-OASStr dedicata ai segnali. Sono inoltre state previste due sezioni a parte rispettivamente per i segnali di informazione e per gli indicatori di direzione sulle autostrade e semiautostrade.</p> <p><b>Terminologia:</b> il termine «raccordo» è sostituito da «uscita»; normalmente, le regole e i segnali che figurano in questa sezione non sono rilevanti per le corsie d'accesso; è dunque preferibile impiegare un termine («uscita») più chiaro (nei casi in cui si rinvia alle corsie d'accesso, tuttavia, si usa il termine «accesso»). Ne consegue che la definizione di cui all'art. 86 cpv. 1 primo periodo è superflua.</p>					
<b>Art. 51 Principi</b>					
	1	cfr. 84 cpv. 1 (semplificato)			
	2, periodo parziale1	cfr. 49 cpv. 4 (rielaborato)	La competenza di emanare queste istruzioni è trasferita dal DATEC all'USTRA (si tratta di una modifica che deriva dal trasferimento della competenza generale di emanare istruzioni dal DATEC all'Ufficio federale).		
	2, periodo parziale2	cfr. 89 cpv. 8 (rielaborato)			Disposizione trasferita nella sezione riguardante gli indicatori di direzione, poiché ha rilevanza pratica soltanto in questo ambito! In altre parole, la regola si riferisce soltanto agli indicatori di direzione e per l'esattezza alle indicazioni supplementari che possono figurarvi.
	3	cfr. 56 cpv. 2 und 4, per ciascun P2 (semplificato & rielaborato)	La competenza di stabilire la numerazione è trasferita dal DATEC all'USTRA (si tratta di una modifica che deriva dal trasferimento della competenza generale di emanare istruzioni dal DATEC all'Ufficio federale).		
<b>Art. 52 Indicazione della direzione in prossimità delle uscite</b>					
	1	86 cpv. 1, P2			
	2 lett. a	86 cpv. 2 lett. a und 86 cpv. 3			
	2 lett. b	86 cpv. 2 lett. b und 86 cpv. 4 P1			
	2 lett. c	86 cpv. 2 lett. c und 86 cpv. 5, P1			
	2 lett. d	- 86 cpv. 2 lett. d & - cfr. 86 cpv. 6 (semplificato & prescrizione in materia di collocazione modificata)	L'«Indicatore d'uscita» e il «Cartello di biforcazione» o il «Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada» sono equiparati e considerati dunque alternative equivalenti.		
	3	86 cpv. 5, P2			
	4	86 cpv. 4, P2&3			
	5			X (Aspetti più importanti delle Istruzioni del 29.4.1996.)	
<b>Art. 53 Indicazione della direzione in prossimità delle intersezioni</b>					
	1	84 cpv. 4, P2			
	2 lett. a	87 cpv. 1 lett. a und 87 cpv. 2			
	2 lett. b	87 cpv. 1 lett. b und 87 cpv. 3, P1			

	2 lett. c	- 87 cpv. 1 lett. c & - cfr. 87 cpv. 4, P1 (rielaborato)	Il criterio «di seconda importanza» è superfluo. Nella nuova ordinanza si parla in generale di «destinazioni che si possono raggiungere oltre a ...», che inglobano quelle di prima e seconda importanza e quelle all'estero. Il limite alla possibilità di riportare indicazioni supplementari è sancito nell'art. 51 cpv. 2 AP-OASStr (ultimo segmento del periodo).		
	2 lett. d	87 cpv. 1 lett. d, periodo parziale 1&2			
	3	87 cpv. 5			
	4	cfr. 87 cpv. 3, P2 und cpv. 4, P2 (prescrizione in materia di collocazione modificata)	«Il primo e secondo preindicatore di direzione» e il «Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada e semiautostrada» sono equiparati e considerati pertanto alternative equivalenti.		
	5	87 cpv. 1 lett. d, periodo parziale3			
<b>Art. 54 Cartello delle distanze dalle prossime destinazioni</b>					
	1, P1	cfr. 86 cpv. 7, P1 und 87 cpv. 1 lett. e (prescrizione in materia di collocazione modificata)	Il «Cartello delle distanze in chilometri» può essere collocato dopo le corsie d'accesso e le intersezioni, e non è più obbligatorio!		
	1, P2	86 cpv. 7, P3, periodo parziale2			
	2	86 cpv. 7, P1 und 87 cpv. 1 lett. e			
<b>Capitolo 6: Indicazioni che integrano i segnali</b>					
<b>Art. 55 Principi</b>					
	1	17 cpv. 2			
	2			X	
	3			X	
	4	cfr. 63 cpv. 2 (rielaborato/ prescrizione in materia di collocazione modificata)	La possibilità di riportare sul segnale stesso complementi di informazione è limitata ai casi in cui sussiste un'effettiva utilità pratica: in altre parole, questa possibilità non si applica più ai segnali speciali di comportamento, fatta eccezione per il segnale «Galleria» e per i segnali che indicano aree destinate al parcheggio.		
	5			X	
<b>Art. 56 «Cartello di distanza» e «cartello di ripetizione»</b>					
	1	(in base a 64 cpv. 1 & diverse singole disposizioni)		X	
	2	cfr. 64 cpv. 3, P1 (precisato)	Chiarimento: la ripetizione di segnali va indicata SEMPRE con un «cartello di ripetizione».		
<b>Art. 57 Indicazioni riguardanti il campo d'applicazione dei segnali per percorsi pedonali, ciclisti e strade per cavalli da sella nonché del segna</b>					
	1	65 cpv. 8			
	2			X	
	3			X	
<b>Art. 58 Altre indicazioni riguardanti alcuni segnali</b>					
	1	(in base a 64 cpv. 3, P2)		X (Nuova prescrizione in materia di collocazione; quella in vigore non è chiara.)	
	2	48 cpv. 2 lett. b periodo parziale2			
	3	(rielaborazione di 46 cpv. 2)		X	
<b>Capitolo 7: Segnali luminosi</b>					

**Sistematica (riordino delle disposizioni in materia di luci/installazioni di segnali luminosi/combinazioni di luci da disciplinare in particolare nell'AP-OASStr):** il capitolo si basa sull'art. 5 cpv. 3 LCStr e sull'art. 3 cpv. 5 AP-OASStr, secondo cui possono essere impiegati solamente i segnali previsti nel diritto federale. Partendo da questo principio, nell'AP-OUStr viene descritto il significato delle luci (luci fisse o lampeggianti) nonché quello di determinate combinazioni di luci. Ciò significa che non sono ammesse le combinazioni non previste nell'AP-OUStr (p. es. semafori con luci gialla e verde e senza luce rossa) né le luci singole il cui significato non è spiegato (p.es. luce gialla girevole o luce verde lampeggiante, eccezione fatta per il semaforo per i pedoni di cui all'art. 159 cpv. 2 AP-OUStr).

Resta da definire come possono essere impiegate da sole luci singole (nei semafori con un solo campo luminoso), il cui significato è spiegato nell'AP-OUStr. Le possibilità e i limiti dell'impiego di tali luci nonché delle combinazioni di luci effettivamente previste nell'AP-OUStr, devono essere prima disciplinati esplicitamente nell'AP-OASStr (sempre che, a titolo eccezionale, non si evincano già dall'AP-OUStr, come nel caso della luce gialla fissa, il cui impiego è circoscritto alle due situazioni di cui all'art. 154 cpv. 3 lett. a&b AP-OUStr).

**Modifiche da decidere in un'ordinanza a parte/periodo transitorio:**

*In questo capitolo dell'AP-OASStr viene già introdotto il nuovo sistema di segnali luminosi. Le nuove installazioni di segnali luminosi dovranno essere conformi alle nuove disposizioni; quelle vecchie solo al termine del periodo transitorio. Cfr. al riguardo la disposizione transitoria secondo cui tutti i semafori dovranno soddisfare i requisiti della nuova ordinanza entro il (...).*

Nell'ottica degli utenti della strada, è tuttavia necessario mantenere le disposizioni corrispondenti alle regole in vigore (affinché le installazioni esistenti conservino la loro validità e il loro significato continui ad essere compreso). Queste disposizioni potranno essere abrogate soltanto quando tutti i vecchi semafori saranno stati sostituiti. Poiché non sono state introdotte nuove combinazioni luminose, il cui significato andrebbe spiegato nell'AP-OUStr, i nuovi semafori e quindi le nuove norme non dovrebbero creare problemi, anche se gli utenti della strada ancora non le conoscono.

**Art. 59 Aspetto degli impianti di segnali luminosi**

1				X	
2, P1	70 cpv. 5 und 6, per ciascun P2				
2, P2&3	70 cpv. 7, P1&2, per ciascun periodo parziale <sup>2</sup>				
3, P1	cfr. 68 cpv. 3, P1 und cpv. 1bis, P2 und cpv. 5 (implicito)	Insieme di disposizioni condensate in un esplicito adempimento a carico dell'autorità.			
3, P2	(basato su 68 cpv. 7 & 8)			X	
4	cfr. 70 cpv. 9 (rielaborato)	Completato con l'eccezione per i semafori destinati ai soli ciclisti e con la regola per i segnali luminosi rossi lampeggianti in corrispondenza dei passaggi a livello.			
5, P1	cfr. 71 cpv. 6 (rielaborato)				
5, P2				X (I dispositivi acustici o tattili per ipovedenti sono obbligatori in tutti i semafori destinati ai pedoni.)	

**Art. 60 Impiego dei semafori a tre colori**

1, P1&2	cfr. 71 cpv. 5 (semplificato)				
1, P3	cfr. 70 cpv. 1 lett. b (sistematica)	Si tratta già di una possibilità applicabile unicamente ai semafori a tre colori, ma ora questa limitazione è sancita anche formalmente.			
2	(in base a 71 cpv. 3)	L'art. 60 cpv. 2 AP-OASStr ricalca l'art. 71 cpv. 3 OSStr; il suo scopo non è di spiegare le varie tipologie di semaforo e il loro significato, bensì di stabilire gli «standard minimi» che devono essere rispettati, ovvero quali conflitti devono sempre essere evitati, anche se, a seconda dei casi, l'installazione luminosa impiegata può escludere anche altri conflitti.			
3&4		<i>Cfr. la parte dei Commenti generali riguardante le installazioni di segnali luminosi</i> In ogni situazione di conflitto delle precedenza con veicoli o pedoni (e di relativa perdita della precedenza) occorre utilizzare una luce gialla lampeggiante, salvo nel caso di semafori destinati ai soli ciclisti. Nel caso di conflitto delle precedenza con pedoni, la luce gialla lampeggiante deve riportare il simbolo di un pedone.			
5	71 cpv. 4				

	6	cfr. 93 cpv. 5 (rielaborato)	Nella disposizione è recepito un criterio supplementare, quello secondo cui l'impiego di installazioni di segnali luminosi deve essere previsto dalla legislazione sulle ferrovie (rielaborato).		
<b>Art. 61 Impiego dei semafori a uno e due colori</b>					
	1			X	
	2			X	
	3	cfr. 70 cpv. 1, lett. d-f (sistemica)			Qui è disciplinato unicamente l'impiego della luce gialla in semafori con un solo campo luminoso (l'impiego di semafori a due colori si evince dall'AP-OUSr; cfr. anche le osservazioni generali sulla sistemica all'inizio del capitolo «Segnali luminosi»).
	4	cfr. 70 cpv. 3, P1 (semplificato & rielaborato)	Rielaborazione: è introdotta la possibilità di utilizzare la luce rossa girevole in corrispondenza dei passaggi a livello.		
<b>Art. 62 Impiego dei sistemi di segnali luminosi per la gestione temporanea delle corsie</b>					
	1	(cfr. 69 cpv. 3 - in ogni caso in gran parte implicito)		X	
	2			X	
<b>Art. 63 Ubicazione dei semafori</b>					
	1, Einleit.	cfr. 71 cpv. 1, introduzione (precisato)	Precisazione: le regole che figurano nel cpv. 1 si applicano esclusivamente ai semafori per veicoli.		
	1 lett. a	71 cpv. 1 lett. b			
	1 lett. b	cfr. 71 cpv. 1 lett. a (prescrizione in materia di collocazione modificata)	La possibilità di ripetere un semaforo dopo il punto che comporta un conflitto delle precedenzae oppure sul lato sinistro è ristretta a casi particolari.		
	1 lett. c	cfr. 71 cpv. 1 lett. c (concretizzato/precisato/limitato)	La formulazione generica riguardante la collocazione del semaforo al di sopra della carreggiata («in casi speciali») è sostituita dall'indicazione dei casi concreti in cui tale collocazione è possibile (nella pratica, che è anche l'unico ambito ad essere interessato dalla modifiche, le ripercussioni dovrebbero essere minime).		
	1 lett. d	71 cpv. 1 lett. d			
	2			X	Introduzione dell'esplicita distinzione tra le prescrizioni per i semafori per pedoni e quelle per i semafori per veicoli; inoltre, indicazione esplicita di regole supplementari per i semafori per ciclisti.
	3			X	Introduzione dell'esplicita distinzione tra le prescrizioni per i semafori per pedoni e quelle per i semafori per veicoli; inoltre, indicazione esplicita di regole supplementari per i semafori per ciclisti.
<b>Capitolo 8: Demarcazioni</b>					
<b>Art. 64 Disposizioni generali</b>					
	1	cfr. 72 cpv. 1bis (precisato)	Nella disposizione sono inseriti gli elementi «di arredo urbano».		
	2	72 cpv. 1, P2-4			
	3	72 cpv. 1, P1			
<b>Art. 65 Misure per ipovedenti</b>					

		72a cpv. 1 (rielaborato)	- La possibilità di utilizzare le demarcazioni tattilo-visive è estesa alle zone d'incontro. - L'impiego di tali demarcazioni è ora obbligatorio nel caso di linee che separano le ciclopiste dai percorsi pedonali e dalle strade per cavalli.		
<b>Art. 66 Corsie</b>					
	1	73 cpv. 1, P3			
	2			X	
	3, P1	73 cpv. 2			
	3, P2			X (Corsia centrale - ovvero spazio tra le due linee della doppia linea di sicurezza - più ampia e non carreggiabile.)	
	4	73 cpv. 4			
	5			X (Disposizione correlata all'art. 162 cpv. 3 AP-OUStr: restrizione della possibilità di svoltare e dunque di attraversare la linea di sicurezza.)	
	6	73 cpv. 5, P2			
<b>Art. 67 Freccie direzionali gialle</b>					
				X (Introduzione, per il disciplinamento di questo aspetto, di una norma generale; cfr. attuale art. 74 cpv. 7 OSStr.)	
<b>Art. 68 Simboli</b>					
	1			X (Introduzione di una regola generale che sostituisce gli attuali disciplinamenti puntuali riguardanti casi specifici (cfr. art. 74 cpv. 4, 7, 10 e 11; NUOVO: prevista esplicitamente la possibilità di applicare un pittogramma sulle aree destinate al parcheggio.)	
	2			X (Possibilità attualmente non prevista al di fuori delle aree di cui al cpv. 1.)	
<b>Art. 69 Linee di arresto e linee di attesa</b>					
	P1	75 cpv. 2, P1 & cpv. 4, P1			
	P2	cfr. 75 cpv. 2, P2 & cpv. 4, P2 (prescrizione sulla collocazione dei segnali semplificata)	Uniformazione delle regole per le linee di arresto e di attesa: per entrambe valgono gli stessi criteri (larghezza della strada e strada a senso unico).		
<b>Art. 69a Linee di guida</b>					
	1 lett. a	76 cpv. 2 lett. a	In questo caso: obbligatorie (regola attuale non chiara)		Introduzione di due nuovi capoversi (1 e 2) e conseguente precisazione dei casi in cui le linee di guida sono obbligatorie (dall'attuale art. 76 cpv. 2 OSStr non si evince chiaramente).
	1 lett. b	76 cpv. 2 lett. b, P1	In questo caso: obbligatorie (regola attuale: non chiara)		
	2 lett. a	76 cpv. 2 lett. c	In questo caso: non obbligatorie (regola attuale: non chiara)		
	2 lett. b			X (Introduzione della possibilità di utilizzare le linee di guida per delimitare cosiddette corsie a destinazione multipla.)	
	3			X (Precisazione dei criteri per l'applicazione delle linee di guida nel caso di cui all'art. 69a cpv. 2 lett. b, ovvero nel caso di corsie a destinazione multipla.)	
<b>Art. 69b Superfici vietate al traffico</b>					

				X (L'interruzione delle superfici vietate al traffico è attualmente disciplinata unicamente a livello di norma VSS.)	
<b>Art. 70 Posti di parcheggio</b>					
				X	
<b>Art. 71 Corsie ciclabili, ciclo piste che attraversano una strada</b>					
	1			X	
	2	74 cpv. 5, P3			
	3			X (Divieto di carreggiate centrali uniche al di fuori delle località.)	
	4			X (Disposizione introdotta in base ai risultati di studi condotti in materia.)	
	5	74 cpv. 11			
	6	74 cpv. 9			
<b>Art. 72 Demarcazioni su autostrade e semiautostrade</b>					
	1	90 cpv. 1, P1			
	2	cfr. 90 cpv. 2, P1 (precisato)			
	3	cfr. 90 cpv. 3 (precisato)			
	4, P1	cfr. 90 cpv. 4 (precisato)			
	4, P2			X (Per contrastare il problema dei conducenti che circolano in contromano.)	
<b>Capitolo 9: Cantieri, barriere, dispositivi di delimitazione del tracciato stradale</b>					
Diversamente dall'AP-OUStr, l'AP-OASStr dedica ai cantieri un capitolo a se stante, con il risultato che le due ordinanze presentano una struttura diversa. Per disciplinare l'intera tematica dei cantieri è necessario un certo numero di disposizioni, che pertanto figurano in un capitolo specifico in cui sono disciplinati anche i dispositivi di delimitazione del tracciato stradale e le barriere.					
<b>Art. 73 Demarcazioni dei cantieri</b>					
	1, P1	9 cpv. 1&2; 80 cpv. 1			Precisazione circa la nuova formulazione: la collocazione del segnale (che deve conformarsi alle prescrizioni sui segnali di pericolo) a una certa distanza dal cantiere [solo a condizione che i requisiti per la collocazione di un segnale di pericolo siano soddisfatti!] e la collocazione del segnale in corrispondenza del cantiere [sempre!] vanno considerate due fattispecie separate, cosa che dovrebbe risultare chiaramente anche dalla formulazione scelta.
	1, P2	80 cpv. 1			
	1, P3	(cfr. 9 cpv. 1 implicito & 6 cpv. 2 & 7 cpv. 1)		X (Nuova esplicita precisazione in materia di collocazione.)	
	2			X	
	3, P1	cfr. 80 cpv. 2 (rielaborato)	Introduzione del requisito della retroriflettenza, attualmente sancito unicamente a livello di norma VSS.		
	3, P2			X (Introduzione del requisito della retroriflettenza, attualmente sancito unicamente a livello di norma VSS.)	
	4	cfr. 80 cpv. 3 (rielaborato)	Introduzione del requisito delle «superfici retroriflettenti», attualmente sancito unicamente a livello di norma VSS.		
<b>Art. 74 Misure delle imprese di costruzione</b>					
	1	cfr. 81 cpv. 2 (semplificato)			
	2	81 cpv. 3			
	3	81 cpv. 4			
<b>Art. 75 barriere</b>					

1	cfr. 83 cpv. 1 (precisato)	Il rinvio alle «disposizioni relative alle barriere (art. 93 cpv. 1)» è fuorviante poiché nell'articolo menzionato non figurano prescrizioni dettagliate sull'argomento! Per questo, nell'AP-OASStr si rinvia alle «disposizioni della legislazione sulle ferrovie in materia di barriere».		1) Si abbandonano le distinzioni e si parla in generale di "barriere"; le disposizioni che le disciplinano (attualmente contenute nell'ONC e nell'OSStr negli articoli che riguardano i passaggi a livello, i cantieri, ecc.) sono riunite in un unico punto, ovvero nell'art. 172 AP-OUStr e nell'art. 75 AP-OASStr, che inglobano l'art. 24 cpv. 3 ONC (semplificato), l'art. 93 cpv. 2 OSStr («chiuse o che stanno chiudendosi») e l'art. 83 cpv. 3 OSStr («sbarramento»).
2	83 cpv. 3			2) 2) Cfr. anche inclusione nell'art. 82 cpv. 1 delle barriere, degli sbarramenti e dei dispositivi di delimitazione del tracciato stradale (estensione della validità a tutti gli utenti della strada).

**Art. 76 Dispositivi di delimitazione del tracciato stradale**

1 lett. a	82 cpv. 2 lett. a			
1 lett. b	82 cpv. 2 lett. b, periodo parziale <sup>1</sup>			
1 lett. c	82 cpv. 2 lett. c			
1 lett. d	82 cpv. 2 lett. d			
2	Art. 82 cpv. 1, P2			
3	Art. 82 cpv. 5			

**Capitolo 10: Procedura e protezione giuridica**

**Sistematica:** la struttura dei capitoli 14 e 15 OSStr risulta poco trasparente: a suo tempo, evidentemente, si è ritenuto opportuno prevedere un capitolo per tutti i segnali (art. 101-106) e un altro per i segnali di precedenza e di prescrizione (art. 107-113), ovvero per le restrizioni del traffico giusta l'articolo 3 capoversi 3 e 4 LCStr, e in casi speciali, capoverso 6. Entrambi i capitoli contengono pertanto sia disposizioni di principio in materia di segnalazione sia disposizioni riguardanti le procedure e le competenze. Il risultato è una regolamentazione che, di primo acchito, risulta poco trasparente e che, soprattutto in materia di ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni, presenta alcune ripetizioni.

Appare pertanto opportuno - anche per migliorare la leggibilità delle disposizioni - prevedere una parte che contempli i principi applicabili a tutti i segnali, ad esempio in materia di aspetto e ubicazione («Esigenze generali in materia di segnalazione stradale», capitolo 2 AP-OASStr), e completarla con altre due parti in cui figurino rispettivamente le disposizioni sulle procedure e sulle competenze («Procedura e protezione giuridica», capitolo 10 AP-OASStr; «Competenze, diritti di partecipazione e vigilanza», capitolo 11 AP-OASStr); applicabili, in linea di principio, a tutti i segnali, esse contengono, laddove necessario, norme specifiche riguardanti i segnali di prescrizione. Per riordinare in modo coerente i contenuti della nuova ordinanza, numerosi articoli sono stati completamente ristrutturati.

**Terminologia:** (le seguenti precisazioni riguardano tutta l'ordinanza, ma in modo particolare questo capitolo):

- impiego sistematico dei termini «segnalazione» conformemente alla nuova definizione di cui all'art. 2 cpv. 1 AP-OASStr;
- impiego sistematico dei termini «ordinare» (= decisione vera e propria) e «decidere» (= decisione formale, ovvero forma qualificata attraverso cui ordinare i segnali e le demarcazioni).
- Oltre a quello dei termini citati («segnalazione», «ordinare», «decidere/decisione») si è sistematizzato anche l'uso dei termini «autorità», «ufficio federale», «Cantone» e «Confederazione». «Cantone» e «Confederazione» sono utilizzati nelle disposizioni nelle quali, in linea di principio, è disciplinata unicamente la ripartizione delle competenze fra questi due livelli istituzionali; «autorità» e «ufficio federale» (rispettivamente USTRA) sono utilizzati quando all'interno dei livelli istituzionali citati occorre indicare una determinata unità.

**Art. 77 Principi**

1	cfr. 107 cpv. 1 (semplificato & rielaborato)	Per i segnali luminosi è introdotto l'obbligo di una decisione dell'autorità.		
2, Einleit	cfr. 107 cpv. 3, introduzione	La lettera m è stata stralciata. Per i segnali luminosi è introdotto l'obbligo di una decisione dell'autorità.		
2 lett. a	107 cpv. 3 lett. a			
2 lett. b	107 cpv. 3 lett. b			
2 lett. c	107 cpv. 3 lett. c			
2 lett. d	107 cpv. 3 lett. d			
2 lett. e	107 cpv. 3 lett. f			
2 lett. f	107 cpv. 3 lett. g			
2 lett. g	107 cpv. 3 lett. h			
2 lett. h	107 cpv. 3 lett. i			
2 lett. i	107 cpv. 3 lett. k			
2 lett. j	107 cpv. 3 lett. e			
2 lett. k	107 cpv. 3 lett. o			

*Cfr. anche le modifiche che andranno decise in un'ordinanza a parte: stralcio dell'art. 77 cpv. 2 lett. j AP-OASStr, ovvero dell'art. 107 cpv. 3 lett. e OSStr!*

*Il segnale «Velocità massima 50, Limite generale» è stralciato dall'elenco dei segnali per i quali non è richiesta una decisione. Esso verrà impiegato soltanto quando all'interno delle località sono applicati limiti di velocità diversi; il privilegio di cui gode attualmente questo segnale non è più giustificato. Cfr. la parte dei Commenti generali riguardante i cartelli di località*

		<i>Cfr. anche disposizione transitoria (art. 90b cpv. 3 AP-OASStr) riguardante l'art. 77 cpv. 2 AP-OASStr</i>	<i>Lo spostamento dei cartelli di località che dovrà avvenire durante il periodo transitorio non sottostà all'obbligo di decisione!</i> <i>Cfr. la parte dei Commenti generali riguardante i cartelli di località</i>	
	3 lett. a	cfr. 107 cpv. 4 (rielaborato: esteso)	In linea con la prassi attuale, non si rinvia più solo alle regolamentazioni temporanee prese dalla polizia.	
	3 lett. b			X
	4	cfr. 107 cpv. 2 (semplificato)		
	5	(rimpiazzo per 106 cpv. 1 lett. b)		X
<b>Art. 78 Segnali e demarcazioni mancanti o non conformi</b>				
	1	(rimpiazzo per 106 cpv. 1 lett. a)		X
	2	(rimpiazzo per 106 cpv. 1 lett. a)		X
	3	(rimpiazzo per 106 cpv. 1 lett. a)		X
<b>Capitolo 11: Competenze, diritti di partecipazione e vigilanza</b>				
<p><b>Systematica:</b> la struttura dei capitoli 14 e 15 OSStr risulta poco trasparente: a suo tempo, evidentemente, si è ritenuto opportuno prevedere un capitolo per tutti i segnali (art. 101-106) e un altro per i segnali di precedenza e di prescrizione (art. 107-113), ovvero per le restrizioni del traffico giusta l'articolo 3 capoversi 3 e 4 LCStr, e in casi speciali, capoverso 6. Entrambi i capitoli contemplano pertanto sia disposizioni di principio in materia di segnalazione sia disposizioni riguardanti le procedure e le competenze. Il risultato è una regolamentazione che, di primo acchito, risulta poco trasparente e che, soprattutto in materia di ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni, presenta alcune ripetizioni.</p> <p>Appare pertanto opportuno - anche per migliorare la leggibilità delle disposizioni - prevedere una parte che contempli i principi applicabili a tutti i segnali, ad esempio in materia di aspetto e ubicazione («Esigenze generali in materia di segnalazione stradale», capitolo 2 AP-OASStr), e completarla con altre due parti in cui figurino rispettivamente le disposizioni sulle procedure e quelle sulle competenze («Procedura e protezione giuridica», capitolo 10 AP-OASStr; «Competenze, diritti di partecipazione e vigilanza», capitolo 11 AP-OASStr); applicabili, in linea di principio, a tutti i segnali, esse contengono, laddove necessario, norme specifiche riguardanti i segnali di prescrizione. Per riordinare in modo coerente i contenuti della nuova ordinanza, numerosi articoli sono stati completamente ristrutturati.</p> <p><b>Terminologia:</b> (le seguenti precisazioni riguardano tutta l'ordinanza, ma in modo particolare questo capitolo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impiego sistematico del termine «segnalazione» conformemente alla nuova definizione di cui all'art. 2 cpv. 1 AP-OASStr;</li> <li>- impiego sistematico dei termini «ordinare» (= decisione vera e propria) e «decidere» (= decisione formale, ovvero forma qualificata attraverso cui ordinare i segnali e le demarcazioni).</li> <li>- Oltre a quello dei termini citati («segnalazione», «ordinare», «decidere/decisione») si è sistematizzato anche l'uso dei termini «autorità», «ufficio federale», «Cantone» e «Confederazione». «Cantone» e «Confederazione» sono utilizzati nelle disposizioni nelle quali, in linea di principio, è disciplinata unicamente la ripartizione delle competenze fra questi due livelli istituzionali; «autorità» e «ufficio federale» (rispettivamente USTRA) sono utilizzati quando all'interno dei livelli istituzionali citati occorre indicare una determinata unità.</li> </ul>				
<b>Art. 79 Competenze dei Cantoni</b>				
	1	104 cpv. 1, P1		
	2, P1	cfr. 107 cpv. 6 (rielaborato: aggiornato/precisato)	La disposizione contempla ora anche i casi di «configurazione dello spazio stradale» e di «risanamento della strada».	Systematica: non si tratta di disposizioni formali bensì riguardano le competenze e i diritti di partecipazione dei Cantoni, ragione per cui figurano nel capitolo 11 anziché 10 dell'AP-OASStr.
	2, P2	cfr. 107 cpv. 7 (rinuncia a differenziazione/esteso)	La polizia cantonale della circolazione va interpellata per l'ubicazione di tutte le fermate dei veicoli del servizio pubblico di linea (dunque anche per le fermate dei tram!).	
<b>Art. 80 Competenze della Confederazione</b>				
	1	cfr. 104 cpv. 3, P1&2 (semplificato) (cfr. anche 110 cpv. 2)		
	2, P1	104 cpv. 4, Teilatz1		
	2, P2&3	111 cpv. 2		
	3	104 cpv. 4, periodo parziale2		
<b>Art. 81 Competenze e diritti di partecipazione in ambito ferroviario</b>				
	1	112		
	2	104 cpv. 6		
<b>Art. 82 Competenze e diritti di partecipazione riguardanti le aree di circolazione di proprietà privata</b>				
	1	113 cpv. 2		
	2	113 cpv. 3 (cfr. anche 104 cpv. 5 lett. b)		
	3	104 cpv. 5 lett. a		
<b>Art. 83 Vigilanza</b>				
	1, P1	cfr. 105 cpv. 1, P2 (semplificato)		La vigilanza sui Comuni è ora contemplata nell'art. 83 cpv. 2 AP-OASStr.
	1, P2	105 cpv. 2, P2		

	2	104 cpv. 2 (& cfr. anche 105 cpv. 1 P2)			
	3	cfr. 110 cpv. 3 (rielaborato)	Una richiesta non è più necessaria; la competenza di esaminare le regolamentazioni locali è trasferita dal Consiglio federale al DATEC.		
<b>Capitolo 12: Pubblicità stradale</b>					
<b>Art. 84 Definizioni</b>					
	1	95 cpv. 1			
	2	95 cpv. 2			
<b>Art. 85 Principi</b>					
	1 lett. a	96 cpv. 2 lett. a			I capoversi 1 e 2 sono stati invertiti: prima va indicato il divieto assoluto, ossia i casi in cui il divieto vige sempre, e poi i casi in cui il divieto vige in situazioni particolari.
	1 lett. b	cfr. 96 cpv. 2 lett. b (rielaborato)	La deroga è estesa alle zone d'incontro.		
	1 lett. c	cfr. 96 cpv. 2 lett. c (semplificato)	Il divieto non vale più solo nelle gallerie «segnalate».		
	1 lett. d	cfr. 96 cpv. 2 lett. d (rielaborato)	La deroga è applicata anche ai «sistemi di gestione dei parcheggi» (ammessi perché considerati «altri annunci»).		
	2	96 cpv. 1			
<b>Art. 86 Pubblicità stradale in prossimità dei segnali</b>					
	1	97 cpv. 1			
	2	97 cpv. 2 lett. a&c			
<b>Art. 87 Pubblicità stradale in prossimità delle autostrade e semiautostrade</b>					
	1	98 cpv. 1			
	2	98 cpv. 2			
	3	98 cpv. 3			
<b>Art. 88 Autorizzazioni</b>					
	1, P1	99 cpv. 1, P1			
	1, P2, periodo parziale1			X	
	1, P2, periodo parziale2	99 cpv. 1, P2			
	2	99 cpv. 2			
<b>Capitolo 13: Disposizioni penali e disposizioni finali</b>					
<b>Art. 89 Disposizioni penali</b>					
	lett. a	114 cpv. 1 lett. a			
	lett. b	114 cpv. 2			
<b>Art. 90 Applicazione dell'ordinanza, eccezioni</b>					
	1, P1	cfr. 115 cpv. 1, periodo parziale 2 (precisato)			
	1, P2&3			X (L'AP-OASStr ha un nuovo allegato.)	
	2	cfr. 115 cpv. 1, periodo parziale 1 (rielaborato)	Trasferimento della competenza generale di emanare istruzioni dal DATEC all'USTRA.		
	3	115 cpv. 2, P2			
	4	cfr. 115 cpv. 3 (rielaborato)	Le «Stazioni telefoniche» sono stralciate: non ha senso menzionarle se il segnale «Telefono» (4.81) viene abrogato.		
<b>Art. 90a Abrogazione del diritto previgente</b>					
				X	
<b>Art. 90b Disposizioni transitorie</b>					
	1			X	
	2			X	
	3			X	
	4			X	
<b>Art. 91 Entrata in vigore</b>					
				X	